SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 30**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 gennaio 1992.

Modalità di etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, ed in particolare l'art. 6;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli apparecchi e impianti di cui al punto 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 216/1988 contenenti policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT) devono essere muniti di etichetta definita di seguito:

a) deve essere almeno 23 cm di altezza e 17 cm di larghezza;

b) deve essere divisa in due parti:

la parte superiore (8 cm di altezza) deve contenere il nome o ragione sociale del detentore, il simbolo, le frasi di rischio e i consigli di prudenza, conformi al decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 e successive modifiche e integrazioni, nonché al decreto ministeriale n. 555/1987; il simbolo e le scritte devono essere stampate in colore nero su fondo arancione e devono risultare leggibili e indelebili;

la parte inferiore deve contenere le indicazioni riportate al punto 2 che devono essere stampate in colore nero su fondo bianco e devono risultare leggibili e indelebili.

2. Fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza, nonché di tutela dell'ambiente, l'etichetta di cui al punto 1 deve essere accompagnata da specifiche istruzioni operative.

L'etichetta, nella parte inferiore, deve contenere le seguenti indicazioni:

CONTIENE PCB/PCT SUSCETTIBILI DI PROVOCARE EFFETTI CUMULATIVI NELL'ORGANISMO E DI CONTAMINARE L'AMBIENTE.

EVITARE OGNI CONTATTO DIRETTO CON IL LIQUIDO E/O VAPORE CONTENENTI PCB/PCT.

EVITARE CHE I RIFIUTI CONTENENTI PCB/PCT, SIA LIQUIDI CHE SOLIDI, VENGANO SCARICATI NELLE FOGNE O NEI CANALI DI SCOLO, NÉ SIANO ABBANDONATI SU TERRENO.

LE OPERAZIONI DI ESERCIZIO, DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE, IN CONDIZIONI NORMALI E DI EMERGENZA, NONCHÉ LE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO DEVONO ESSERE CONDOTTE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE NORME CEI 10-6 E 11-19 CAPITOLI 3-4 O DI ALTRE NORME TECNICHE. IN PARTICOLARE ISPEZIONI E/O INTERVENTI DI EMERGENZA CONSEGUENTI AD INCENDIO, DEVONO ESSERE ESEGUITI UTILIZZANDO MASCHERE CON FILTRO PER ACIDO CLORIDRICO O PER VALORI ORGANICI. INOLTRE I RIFIUTI DEVONO ESSERE RACCOLTI IN CONTENITORI METALLICI ERMETICI DI ADEGUATA ROBUSTEZZA E CONSERVATI FINO ALLO SMALTIMENTO FINALE SECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE DETTATE DALLA DELIB. DEL COM. INTERM. 27-7-1984.

IN CASO DI FUNZIONAMENTO ANORMALE DELL'APPARECCHIO CONSULTARE IL FABBRICANTE/MANUTENTORE.

IN CASO DI PERDITE DI LIQUIDO CONTENENTE PCB/PCT DALL'APPARECCHIO TELEFONARE A:

IN CASO DI INCENDIO CHIAMARE I VV.FF. AVVERTENDO CHE TRATTASI DI APPARECCHIATURA CONTENENTE PCB/PCT.

VIETATO APRIRE LA SEGREGAZIONE DELL'APPARECCHIO SE NON DAL PERSONALE AUTORIZZATO.

3. L'allegato riporta un fac-simile delle etichette di cui ai punti 1 e 2.

Art. 2.

I detentori di apparecchi e impianti di cui all'art. 1 provvedono entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto alla etichettatura degli apparecchi e impianti contenenti fluidi a base di PCB/PCT.

In deroga, per le apparecchiature contenenti oli minerali o altri fluidi contaminati da PCB/PCT in quantità superiori a 100 p.p.m. in peso, gli stessi detentori provvedono alla etichettatura degli apparecchi e impianti entro mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 17 gennaio 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'interno
SCOTTI
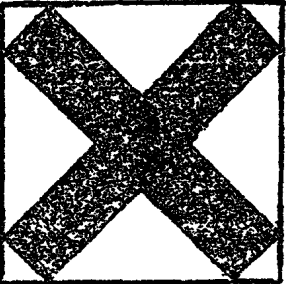
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

ALLEGATO

FAC-SIMILE di etichetta per apparecchi ed impianti contenenti PCB/PCT

|——————cm 6——————|

cm 8

NOME DEL DETENTORE: ....

....

R 33 Pericoli di effetti cumulativi.

S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

cm 23

A V V E R T E N Z E

-CONTIENE PCB/PCT SUSCETTIBILI DI PROVOCARE EFFETTI CUMULATIVI NELL'ORGANISMO E DI CONTAMINARE L'AMBIENTE.

-EVITARE OGNI CONTATTO DIRETTO CON IL LIQUIDO E/O VAPORE CONTENENTI PCB/PCT.

-EVITARE CHE I RIFIUTI CONTENENTI PCB/PCT, SIA LIQUIDI CHE SOLIDI, VENGANO SCARICATI NELLE FOGNE O NEI CANALI DI SCOLO, NE' SIANO ABBANDONATI SU TERRENO.

-LE OPERAZIONI DI ESERCIZIO, DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE, IN CONDIZIONI NORMALI E DI EMERGENZA, NONCHE' LE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEVONO ESSERE CONDOTTE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE NORME CEI 10-6 ALL.A E D E 11-19 CAPITOLI 3-4 O DI ALTRE NORME TECNICHE. IN PARTICOLARE ISPEZIONI E/O INTERVENTI DI EMERGENZA CONSEGUENTI AD INCENDIO, DEVONO ESSERE ESEGUITI UTILIZZANDO MASCHERE CON FILTRO PER ACIDO CLORIDRICO O PER VAPORI ORGANICI. INOLTRE I RIFIUTI DEVONO ESSERE RACCOLTI IN CONTENITORI METALLICI ERMETICI DI ADEGUATA ROBUSTEZZA E CONSERVATI FINO ALLO SMALTIMENTO FINALE SECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE DETTATE DALLA DELIB. DEL COM. INTERM. 27-7-1984.

-IN CASO DI FUNZIONAMENTO ANORMALE DELL'APPARECCHIO CONSULTARE IL FABBRICANTE/ MANUTENTORE.

-IN CASO DI PERDITE DI LIQUIDO CONTENENTE PCB/PCT DALL'APPARECCHIO TELEF._ A:

-IN CASO DI INCENDIO CHIAMARE I VV.FF. AVVERTENDO CHE TRATTASI DI APPARECCHIATURA CONTENENTE PCB/PCT.

-VIETATO APRIRE LA SEGREGAZIONE DELL'APPARECCHIO SE NON DAL PERSONALE AUTORIZZ.

|——————————cm 17——————————|

92A0472

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 gennaio 1992.

Proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo relative all'anno 1992, di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto in particolare l'art. 18 della stessa legge che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con proprio decreto le modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1991, recante le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della citata legge n. 10/1991;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1991, recante proroga del termine di presentazione per l'anno 1991 delle autorizzazioni relative alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 11 della citata legge n. 10/1991;

Considerata l'opportunità di garantire adeguati tempi ai soggetti proponenti tra la chiusura delle attività relative al 1991 e quelle relative all'anno 1992;

Considerato che un breve rinvio dei termini di presentazione delle domande non pregiudica la tempestiva conclusione delle procedure di valutazione delle iniziative per l'anno 1992;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1992, sono prorogati rispettivamente al 31 marzo 1992 ed al 30 aprile 1992 i termini iniziale e finale previsti ai fini della presentazione delle domande di contributo dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale del 17 luglio 1991, concernente modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1992

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1992
Registro n. 1 Industria, foglio n. 337

92A0514

DECRETO 24 gennaio 1992.

Proroga del termine di presentazione delle domande di contributo relative all'anno 1992, di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto in particolare l'art. 18 della stessa legge che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con proprio decreto le modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1991, recante le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della citata legge n. 10/1991;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1991, recante proroga del termine di presentazione per l'anno 1991 delle autorizzazioni relative alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 12 della citata legge n. 10/1991;

Considerata l'opportunità di garantire adeguati tempi ai soggetti proponenti tra la chiusura delle attività relative al 1991 e quelle relative all'anno 1992;

Considerato che un breve rinvio del termine di presentazione delle domande non pregiudica la tempestiva conclusione delle procedure di valutazione delle iniziative per l'anno 1992;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1992, è prorogato al 30 aprile il termine finale previsto ai fini della presentazione delle domande di contributo dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale del 17 luglio 1991, concernente modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1992

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1992
Registro n. 1 Industria, foglio n. 322

92A0515

DECRETO 24 gennaio 1992.

Proroga del termine di presentazione delle domande di contributo relative all'anno 1992, di cui all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Visto in particolare l'art. 18 della stessa legge che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi con proprio decreto le modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1991, recante le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della citata legge n. 10/1991;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1991, recante proroga del termine di presentazione per l'anno 1991 delle autorizzazioni relative alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 14 della citata legge n. 10/1991;

Considerata l'opportunità di garantire adeguati tempi ai soggetti proponenti tra la chiusura delle attività relative al 1991 e quelle relative all'anno 1992;

Considerato che un breve rinvio del termine di presentazione delle domande non pregiudica la tempestiva conclusione delle procedure di valutazione delle iniziative per l'anno 1992;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno 1992, è prorogato al 30 aprile il termine finale previsto ai fini della presentazione delle domande di contributo dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale del 17 luglio 1991, concernente modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2. È conseguentemente prorogato per l'anno 1992 al 30 luglio il termine previsto, ai fini dell'invio da parte dell'ENEL degli elementi istruttori di propria competenza, dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto ministeriale 17 luglio 1991.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1992

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1992
Registro n. 1 Industria, foglio n. 323

92A0516

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 maggio 1991.

Equipollenza della laurea in scienze dell'amministrazione alla laurea in giurisprudenza e alla laurea in scienze politiche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

La laurea in scienze dell'amministrazione conferita dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in giurisprudenza ed alla laurea in scienze politiche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 maggio 1991

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1991
Registro n. 15 Università, foglio n. 276

92A0482

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 gennaio 1992.

Autorizzazione ai presidi ospedalieri «F. M. Passi» di Calcinate, «Bolognini» di Seriate e «S. Isidoro» di Trescore Balneario, appartenenti all'unità sanitaria locale n. 30 di Seriate, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visti i propri decreti dell'8 gennaio 1991 con i quali i tre presidi ospedalieri «F. M. Passi» di Calcinate, «Bolognini» di Seriate e «S. Isidoro» di Trescore Balneario», appartenenti all'unità sanitaria locale n. 30 di Seriate, sono stati autorizzati ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le rispettive cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1989;

Vista la nota n. 12515 del 20 agosto 1991 della predetta unità sanitaria locale n. 30 di Seriate con la quale ha richiesto il proseguimento della fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1990 dai suddetti presidi ospedalieri;

Considerato che gli atti ed i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

I presidi ospedalieri «F. M. Passi» di Calcinate, «Bolognini» di Seriate e «S. Isidoro» di Trescore Balneario, appartenenti all'unità sanitaria locale n. 30 di Seriate, sono autorizzati ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1990.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1992

Il Ministro: ANDREOTTI

92A0483

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 gennaio 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Chiusi della Verna in provincia di Arezzo. (Ordinanza n. 2211/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite e che, pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 20 aprile 1990 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità nella zona ove sorge il Santuario della Verna nel comune di Chiusi della Verna;

Vista la nota n. 135 datata 7 gennaio 1991 del comune di Chiusi della Verna con la quale si trasmette un progetto generale di massima per il risanamento dei dissesti geologici in atto nel Santuario di Chiusi della Verna, pari a L. 26.000.000.000, in conseguenza delle indagini e studi che sono stati oggetto di apposito finanziamento da parte della regione Toscana e ISMES, al comune di Chiusi della Verna, per un totale di L. 967.000.000;

Vista la nota n. 9141 datata 28 dicembre 1991 con la quale il comune di Chiusi della Verna trasmette un progetto stralcio di L. 2.400.000.000 per la eliminazione del più immediato pericolo incombente al «Letto di S. Francesco» alla «Cappella delle Stimmate» e al «Sasso Spicco»;

Considerato che nel quadro economico del suaccennato progetto sono state incluse voci non ammissibili a contributo, per un ammontare di circa 400 milioni;

Ravvisata comunque la necessità di consentire l'eliminazione del più immediato pericolo incombente nel Santuario di S. Francesco;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Chiusi della Verna la somma di L. 2.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Chiusi della Verna, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Chiusi della Verna procederà all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A0487

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 28 gennaio 1992.

Modificazioni al regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori dei servizi finanziari. (Deliberazione n. 5948).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari;

Vista la modifica alla norma transitoria di cui al comma 8, lettera *e)*, del suddetto art. 5, introdotta dall'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il regolamento approvato con deliberazione della Commissione 2 luglio 1991, n. 5388, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1991;

Viste le modifiche al suddetto regolamento contenute nella deliberazione 3 dicembre 1991, n. 5635, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991;

Considerato che l'art. 30 della legge n. 412/1991 consente l'iscrizione di diritto all'albo dei promotori di servizi finanziari a chi, alla data di entrata in vigore della legge n. 412/1991, «abbia esercitato le funzioni di collaboratore autonomo, procuratore o rappresentante alle grida di agente di cambio, per un periodo di almeno due anni purché risulti censito quale persona fisica e abbia trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attività alla Consob»;

Considerato che il censimento dei collaboratori autonomi degli agenti di cambio è stato effettuato dalla Consob, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 1/1991, limitatamente agli esercenti la raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;

Considerato che la Consob, nel corso del 1991, ha provveduto a censire i procuratori degli agenti di cambio in attività alla data di entrata in vigore della legge n. 1/1991, acquisendo quanto prescritto dall'art. 30 della legge n. 412/1991 dagli stessi agenti di cambio, e ciò al fine di individuare i procuratori abilitati di diritto a negoziare valori mobiliari nei mercati regolamentati, per conto delle SIM, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991;

Considerato che il censimento dei rappresentati alle grida si realizza attraverso la loro nomina da parte della Consob;

Considerato che l'art. 30 della legge n. 412/1991 intende far fronte ad esigenze di carattere transitorio, derivanti dall'entrata in vigore della legge n. 1/1991, e che pertanto appare coerente con tale finalità far coincidere il termine per domandare l'iscrizione di diritto all'albo, da parte degli appartenenti alle categorie indicate nella norma citata, con l'ultimo termine di vigenza delle disposizioni transitorie contenute nella legge n. 1/1991;

Ritenuta la necessità di apportare le conseguenti modifiche alle disposizioni transitorie del predetto regolamento;

Delibera:

Il regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con deliberazione 2 luglio 1991, n. 5388, è modificato come segue.

Nell'art. 19 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Fermi restando i requisiti prescritti dall'art. 9, lettere *b), c), d), e), f)*, può ottenere l'iscrizione all'albo e conseguentemente all'elenco regionale chi, alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia prestato la sua attività a favore di agenti di cambio, per almeno due anni, come raccoglitore di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari — purché abbia osservato, in qualità di persona fisica, l'adempimento prescritto dall'art. 18, comma 3, della legge — ovvero come procuratore — purché la Consob, in applicazione dell'art. 7, comma 2, della legge, lo abbia censito nel corso del 1991, acquisendo i relativi dati anagrafici e l'atto di conferimento della procura — ovvero come rappresentante alle grida. La domanda d'iscrizione all'albo, recante gli elementi informativi di cui all'art. 7, comma 2, lettere *a), b), c)*, deve essere presentata entro il 31 dicembre 1992 alla commissione regionale costituita nel capoluogo della regione in cui l'istante ha la residenza; essa deve essere corredata del certificato di residenza, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità e della ricevuta di versamento del contributo alle spese di tenuta dell'albo, nonché di una dichiarazione degli agenti di cambio per cui l'istante ha operato, attestante l'attività a favore dei dichiaranti e il periodo in cui è stata esercitata, ovvero di altri atti idonei a comprovare i medesimi fatti e, in relazione alla categoria di appartenenza dell'istante, di copia della documentazione trasmessa alla Consob ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge o dell'atto di procura ovvero della deliberazione di nomina a rappresentante alle grida».

Nell'art. 19, comma 2-*bis*, le espressioni «ai sensi del comma 1» e «prescritti dal medesimo comma 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni «ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*» e «prescritti dai medesimi commi 1 e 1-*bis*».

Nell'art. 20, comma 2, le parole «Coloro che alla data di entrata in vigore della legge esercitavano l'attività di raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari» sono sostituite dalle parole «Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412, hanno prestato, per un periodo inferiore a due anni, l'attività di raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari a favore di agenti di cambio ovvero hanno prestato la medesima attività a favore di altri intermediari autorizzati».

Nel comma 3 dell'art. 21 l'espressione «ai sensi dell'art. 19» è sostituita dall'espressione: «ai sensi dell'art. 19, comma 1».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1992

Il presidente: PAZZI

92A0488

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 gennaio 1992, n. 3.

Stampa dei modelli di autorizzazione di importazione.

Al fine di facilitare l'utilizzazione dei moduli per la richiesta di autorizzazioni d'importazione, è consentito agli operatori di provvedere in via diretta alla stampa dei moduli stessi, anche per mezzo di computer.

I moduli dovranno risultare comunque identici, per formato e caratteristiche, al fac-simile allegato alla presente circolare e in calce ad essi dovrà essere indicata la denominazione della tipografia che ha proceduto alla stampa o della ditta che ha predisposto lo stesso modulo con il computer.

Restano, tuttavia, utilizzabili i moduli tuttora disponibili presso le camere di commercio, che peraltro dovranno, per il futuro, uniformarsi nella stampa al presente fac-simile.

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE

☐ MODIFICA (1) *aut. MINCOMES n* ....

☐ PROROGA (1) *aut. MINCOMES n.* ....

1 Dogana

2 Importatore (nome cognome o ragione sociale - indirizzo)

Via/Piazza
Città (CAP)
N° iscrizione C.C.I.A.A.
N° Meccanografico posizione commercio estero C.C.I.A.A. M

3 Paese origine
Codice

4 Paese provenienza
Codice

5 Fornitore estero

10 N° Prot. *MINCOMES*

6 N. Tariffa doganale	7 Cod. stat.	8 Denominazione della merce secondo la tariffa dei dazi doganali	11 Quantità	Unità misura	12 Valore	Unità valuta

13 Valore *(in lettere)*

Quantità *(in lettere)*

14 La dogana indicata è autorizzata a consentire l'importazione della merce sopraspecificata.
(Eventuali istruzioni speciali)

15

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
D.G. IMPORT-EXPORT

16 Modello da compilare a cura dell'importatore nelle parti NON riservate al Ministero: Caselle 1, 2, 3, 4, (5 facoltativa) 6, 7, 8 e 9
Le caselle da 10 a 15 sono riservate esclusivamente all'uso ufficiale. - La casella 9 è contenuta negli esemplari 8 e 9
(1) *Contrassegnare con × la modalità che interessa*

(Vedi avvertenze sul retro della copia della domanda: esemplare n. 9)

Esemplare n. 1 - Per la Dogana. L'autorizzazione è valida sei mesi, salvo diversa indicazione, a partire dalla data di rilascio.

9 Domanda e comunicazioni dell'importatore

MARCHE DA BOLLO

(Firma dell'importatore)

Luogo e data

Esemplare n. 8 - Domanda da compilare a cura dell'importatore utilizzando esclusivamente la presente casella 9.

92A0474

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 759ª seduta pubblica per martedì 11 febbraio 1992, alle ore diciassette, con il seguente

Ordine del giorno:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. (6259). *Relatore:* VAIRO. *(Relazione orale).*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 418, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari. (6258). *Relatore:* FINOCCHIARO FIDELBO. *(Relazione orale).*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. (6263). *Relatore:* ZAMPIERI. *(Relazione orale).*

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10, recante rinvio delle elezioni dei consigli comunali già fissate per il 15 marzo 1992. (6312). *Relatore:* CIAFFI. *(Relazione orale).*

5. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 3167. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. *(Approvato dal Senato).* (6383).

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3, recante interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991. (6261). *Relatore:* CERUTTI. *(Relazione orale).*

92A0550

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione nazionale studio e cura tumori solidi, in Bologna, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1991, l'Associazione nazionale studio e cura tumori solidi, con sede in Bologna, via Albertoni n. 15, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in ½ di un appartamento sito in Bologna, via Galliera n. 32, nonché in ¼ di altro appartamento sito in Bologna, via Indipendenza n. 30, per un valore complessivo di L. 583.000.000, disposta dal sig. Urbano Urbani con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Clotilde La Rocca, notaio in Bologna, numero di repertorio 1381.

92A0478

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nel campo dei servizi sociali nelle province di Como, Arezzo, Roma, Mantova e Piacenza.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nella provincia di Como nell'area dei servizi socio-assistenziali, compresa l'assistenza domiciliare, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 27.000 ed in diciotto giornate lavorative.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nella provincia di Arezzo nell'area socio-assistenziale ed educativa per i servizi rivolti alla persona, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 34.528 ed in ventisei giornate lavorative.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nella provincia di Roma nell'area socio-assistenziale (compresa l'assistenza domiciliare), sono stabiliti, rispettivamente, in L. 26.000 ed in ventidue giornate lavorative.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci della cooperativa «Arianna», unico organismo esercente nella provincia di Mantova l'attività sociale tendente al reinserimento lavorativo di ex tossicodipendenti, ex detenuti ed emarginati in genere, sono stabiliti, rispettivamente, in L. 26.000 ed in venti giornate lavorative.

Per i soci della cooperativa medesima, occupati con orario giornaliero inferiore alle quattro ore, si applica il disposto dell'art. 5, comma 16, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative operanti nella provincia di Piacenza nel campo dell'assistenza agli anziani, agli infermi, all'infanzia ed ai portatori di handicap, è determinato in L. 49.357 giornaliere e diciotto giornate lavorative mensili.

92A0477

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Catania Fontanarossa

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Catania Fontanarossa mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 28 gennaio 1992 negli uffici del comune di Belpasso.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito delle mappe anzidette negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse puo con atto notificato al Ministro del trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale (previsto dall'art. 714-*bis* dei codice della navigazione) in data 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 24 giugno 1967.

Il presente avviso sostituisce, limitatamente al comune di Belpasso, il precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 12 aprile 1991.

92A0527

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di lettere e filosofia:

paleografia latina.

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di ingegneria:

geotecnica;
elementi di progettazione edile;
fisica dell'atmosfera.

Facoltà di agraria:

zootecnica speciale I.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di farmacia:

analisi dei medicinali III.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica II.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

economia matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0489

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Semeion - Centro ricerche di scienze della comunicazione», in Roma.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991, registro n. 15 Università e ricerca, foglio n. 269, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, all'associazione «Semeion - Centro ricerche di scienze della comunicazione», con sede in Roma, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica e ne viene approvato lo statuto.

92A0492

Modificazioni allo statuto della fondazione «Giovanni Agnelli», in Torino

Con decreto ministeriale 16 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991, registro n. 15 Università e ricerca, foglio n. 257, sono state approvate le modificazioni allo statuto della fondazione «Giovanni Agnelli», con sede in Torino, via Giacosa n. 38, deliberate all'unanimità nella riunione straordinaria del consiglio di amministrazione della fondazione medesima, tenutasi il 26 febbraio 1991.

92A0491

Individuazione delle procedure per acquisire le certificazioni previste per la concessione di incentivi a sostegno della ricerca applicata.

Con nota 15 novembre 1991 di seguito pubblicata, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha individuato, di intesa con l'IMI, le procedure per acquisire le certificazioni previste dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di incentivi a sostegno della ricerca applicata.

In riferimento agli strumenti finanziari di sostegno alla ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge n. 1089/1968 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 1 della legge n. 346/1988 e sulla base delle intese raggiunte con i competenti uffici di codesto Istituto, è stato definito il procedimento per l'acquisizione della certificazione prevista dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Ciò stante, codesto Istituto vorrà, d'ora in avanti, osservare i seguenti indirizzi:

1) l'IMI richiede la certificazione prevista dall'art. 7 della legge n. 55/1990 nell'ambito dell'attività istruttoria che è chiamato a svolgere quale gestore del Fondo speciale ricerca applicata;

2) l'IMI quindici giorni prima della riunione del comitato tecnico scientifico trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le domande da esaminare ai fini della concessione dei finanziamenti, avendo cura in particolare di acquisire la relativa certificazione in tempo utile al fine di garantire al Ministero di adottare i propri provvedimenti concessivi in presenza di una documentazione la cui validità temporale non sia ancora cessata; a tal fine occorre che la certificazione presenti una ulteriore validità di trenta giorni al momento della trasmissione della domanda;

3) il Ministero — per consentire all'IMI di procedere nel modo innanzi indicato — stabilisce preventivamente (almeno due mesi prima) la data di ciascuna riunione del comitato tecnico scientifico alla quale seguirà l'adozione del provvedimento di assegnazione dei benefici;

4) in sede di predisposizione degli atti contrattuali con il beneficiario l'IMI verifica la conformità della certificazione stessa con la documentazione acquisita (certificato del tribunale contenente la composizione degli organi sociali) per la stipula, richiedendone l'aggiornamento ove rilevi difformità;

5) per le seguenti operazioni che l'IMI perfeziona direttamente:

contributi di cui all'art. 4 della legge n. 46/1982 (la normativa demanda all'Istituto la erogazione diretta dei benefici);

voltura, aggiornamento titolarità dei finanziamenti nell'ambito di soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo imprenditoriale (la delega del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 1° aprile 1983 autorizza l'IMI ad effettuare direttamente queste operazioni),

l'Istituto acquisisce la certificazione prima del perfezionamento delle operazioni stesse.

Qualora il certificato acquisito dall'IMI, nei casi previsti nei due capoversi precedenti, riporti l'esistenza di provvedimenti a carico dei beneficiari degli incentivi, l'Istituto sospende la stipula o l'erogazione e segnala il caso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per i provvedimenti di competenza.

92A0526

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla forma giuridica e alla denominazione della società «Profi - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», in Milano.

Con decreto interministeriale 23 gennaio 1992 emanato dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 23 aprile 1981 con il quale la soc. «Profi - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, è modificato nella parte relativa alla forma giuridica ed alla denominazione variata in «Profi - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.».

92A0490

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.

Con il *decreto ministeriale* emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 91/00569 del 13 gennaio 1992

REGIONE LOMBARDIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali)

Bergamo:

grandinate del 24 luglio 1991, del 25 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Albano Sant'Alessandro, Azzano San Paolo, Bagnatica, Bergamo, Brusaporto, Costa di Mezzate, Curno, Gorle, Montello, Mozzo, Orio al Serio, Pedrengo, San Paolo D'Argon, Scanzorosciate, Seriate, Stezzano, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Treviolo, Valbrembo, Villa di Serio.

Brescia:

piogge alluvionali del 6 luglio 1991, del 14 luglio 1991, del 26 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Cevo, Collio, Edolo, Monno, Sonico, Vezza D'Oglio, Vione;

grandinate dal 24 luglio 1991 al 25 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Brescia, Calvagese della Riviera, Capriano del Colle, Castel Mella, Collebeato, Concesio, Corte Franca, Flero, Gavardo, Gussago, Lograto, Manerba del Garda, Monticelli Brusati, Muscoline, Ome Passirano, Polpenazze del Garda, Prevalle, Provaglio d'Iseo, Puegnago sul Garda, Rodengo-Saiano, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Torbole Casaglia.

Cremona:

gelate dal 17 aprile 1991 al 22 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Martignana di Po, Piadena, Rivarolo del Re ed uniti, San Giovanni in Croce, Tornata, Torricella del Pizzo, Voltido;

venti impetuosi dal 17 aprile 1991 al 22 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Piadena, Rivarolo del Re ed uniti, San Giovanni in Croce, Tornata, Torricella del Pizzo, Voltido.

Mantova:

grandinate del 14 agosto 1991 nel territorio dei comuni di Magnacavallo, Marcaria, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Revere, Roncoferraro, San Giorgio di Mantova, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Villa Poma, Villimpenta.

Pavia:

gelate dal 18 aprile 1991 al 20 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Arena Po, Bagnaria, Broni, Canneto Pavese, Casteggio, Cecima, Cigognola, Fortunago, Godiasco, Montesegale, Montù Beccaria, Ponte Nizza, Rivanazzano, Rocca Susella, Rovescala, San Damiano al Colle, Santa Margherita di Staffora, Stradella, Val di Nizza, Varzi, Voghera.

Sondrio:

gelate dal 17 aprile 1991 al 21 aprile 1991 nel territorio dei comuni di Albosaggia, Ardenno, Bianzone, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Chiuro, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sernio, Sondrio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Tresivio, Vervio, Villa di Tirano.

Decreto ministeriale n. 91/00575 del 13 gennaio 1992

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Bologna:

grandinate del 12 settembre 1991 nel territorio dei comuni di Sasso Marconi.

Piacenza:

grandinate del 9 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Bettola.

Decreto ministeriale n. 91/00571 del 13 gennaio 1992

REGIONE TOSCANA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Firenze:

grandinate del 28 giugno 1991, del 26 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Scarperia.

Pisa:

tromba d'aria del 29 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Lajatico, Palaia, Peccioli;

grandinate dal 29 settembre 1991 al 30 settembre 1991 nel territorio dei comuni di Lajatico, Palaia, Peccioli, San Miniato.

Pistoia:

grandinate del 12 settembre 1991, del 13 settembre 1991 nel territorio dei comuni di Agliana, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese.

Le regioni, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

92A0493

BANCA D'ITALIA

Istruzioni in attuazione della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in materia di gruppi creditizi.

Le presenti disposizioni costituiscono il cap. LII del volume: «Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi» pubblicato dalla Banca d'Italia, richiedibile presso le filiali della stessa.

GRUPPI CREDITIZI

SEZIONE I

La disciplina del gruppo creditizio nel decreto 356/90

La disciplina introdotta, in materia di gruppi creditizi, dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (1), si propone i seguenti obiettivi:

— il riconoscimento della valenza unitaria che il gruppo creditizio assume come tale;

— l'introduzione di strumenti di vigilanza consolidata sui gruppi creditizi in modo da rendere la regolamentazione neutrale rispetto alle scelte organizzative degli intermediari bancari.

In particolare il Titolo VII del decreto (artt. 24-43) contiene norme volte a stabilire: i lineamenti del gruppo creditizio e le caratteristiche della capogruppo; le modalità della vigilanza informativa e regolamentare; i poteri e i compiti riservati alla capogruppo nei rapporti interni con le società componenti; le regole per la gestione delle situazioni di crisi.

La capogruppo è un ente creditizio ovvero una società finanziaria con sede in Italia, che controlla direttamente o indirettamente le altre società componenti il gruppo; nel caso di società finanziaria capogruppo il carattere creditizio del gruppo è individuato sulla base della rilevanza quantitativa dell'attività degli enti creditizi che appartengono al gruppo.

Per la società finanziaria la qualifica di capogruppo di un gruppo creditizio comporta la equiparazione agli enti creditizi sotto diversi profili. In particolare è previsto che: il suo statuto sia soggetto all'approvazione della Banca d'Italia; i suoi amministratori, direttori e sindaci possiedano i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per gli enti creditizi; i suoi azionisti siano tenuti alla comunicazione delle partecipazioni rilevanti (superiori al 2% del capitale); possa essere sottoposta ad accertamenti ispettivi; in situazioni di crisi sia soggetta alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di cui alla L.B..

La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo ed i soggetti che lo compongono; la Banca d'Italia provvede alla iscrizione del gruppo creditizio nell'Albo di cui all'art. 28 del decreto.

Il riconoscimento che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno imprenditoriale unitario, posto in essere dalle distinte unità operative del gruppo, richiede l'applicazione di strumenti, sia informativi sia regolamentari, per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. Resta ferma nei confronti delle singole componenti il gruppo l'applicazione delle rispettive eventuali specifiche discipline.

Sotto il profilo della vigilanza informativa su base consolidata, la Banca d'Italia richiede alla capogruppo la trasmissione di situazioni e di dati relativi sia alle

(1) Nel presente capitolo si intende con "legge" la legge 218/90 e con "decreto" il decreto legislativo 356/90.

componenti il gruppo sia alle imprese esercenti attività creditizia o finanziaria partecipate dalla capogruppo o da altre società del gruppo in misura non inferiore al 20% del capitale.

Sotto il profilo della vigilanza regolamentare a livello consolidato, la Banca d'Italia impartisce istruzioni alla capogruppo concernenti il gruppo creditizio complessivamente considerato o sue componenti, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, le partecipazioni detenibili, il contenimento dei rischi, i profili organizzativi e contabili, i controlli interni.

La capogruppo, quale referente della Banca d'Italia per l'esercizio della vigilanza consolidata, emana disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di vigilanza. Nel caso in cui risultino gravi inadempienze nell'esercizio di tale attività di direzione il Ministro del Tesoro può disporre l'amministrazione straordinaria; nel caso in cui risultino inadempienze di eccezionale gravità il Ministro del Tesoro può disporre la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo.

Le società controllate sono tenute a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di questa delle predette disposizioni e a fornire la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Esigenze di trasparenza, connesse alla riconoscibilità dei rapporti di gruppo, richiedono l'inserimento negli statuti della capogruppo e dei soggetti controllati di previsioni che descrivano le posizioni relative nell'ambito del gruppo.

Il riconoscimento del gruppo creditizio quale nuova fattispecie giuridicamente rilevante ha effetti anche in sede di disciplina di situazioni di crisi. Puo' essere infatti disposta la sottoposizione della capogruppo ad amministrazione straordinaria anche quando siano sottoposte a procedure coattiva una o più componenti il gruppo e ciò possa alterare in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale dell'intero gruppo; è inoltre prevista l'attrazione di tutte le società del gruppo che siano in situazioni di crisi nelle procedure previste dalla L.B., in sostituzione di quelle proprie, quando la capogruppo sia in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa. Ne consegue che la capogruppo risponde nei confronti dell'Organo di vigilanza in ordine alla stabilità e all'andamento gestionale dell'intero gruppo. Nel rispetto del principio dell'autonomia delle singole componenti (1), va tenuto presente l'affidamento che i terzi fanno sulla circostanza che la capogruppo normalmente risponde delle obbligazioni assunte dalle singole componenti il gruppo.

Nell'ambito della disciplina del gruppo creditizio viene lasciata all'imprenditore bancario la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte dell'Organo di vigilanza, sia degli obiettivi fissati sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Di conseguenza vanno assicurate strutture organizzative del gruppo, complessivamente considerato, che consentano l'attuazione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e la loro verifica.

Per il rispetto di tali condizioni, in presenza delle quali si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e all'art. 10 della legge 12 luglio 1991, n. 202, possono rendersi necessarie modifiche alla struttura dei conglomerati esistenti.

(1) Art. 5, comma 1, lett. d) della legge.

SEZIONE II

CAPOGRUPPO E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO

1. Capogruppo

È capogruppo di un gruppo creditizio:

a) l'ente creditizio (1) con sede in Italia che controlli almeno un ente creditizio o una società finanziaria o una società strumentale e non sia controllato da altro ente creditizio o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo (cfr. par. 1.1);

ovvero

b) la società con sede in Italia che risponda a tutte le seguenti condizioni:
   - che controlli almeno un ente creditizio e non sia controllata da altro ente creditizio o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo (cfr. par. 1.1);
   - che svolga attività finanziaria (cfr. par. 1.2);
   - che sia costituita sotto forma di società di capitali (cfr. par. 1.3);
   - che tra gli enti e le società controllati abbiano rilevanza determinante quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale (cfr. par. 1.4).

Inoltre, perchè la società finanziaria possa essere considerata capogruppo, la componente bancaria del gruppo deve avere le proporzioni di cui al paragrafo 2.3.

La società che possegga tutte le caratteristiche di cui al punto b), può tuttavia non essere considerata capogruppo qualora lo richieda. La Banca d'Italia valuta la richiesta sulla base delle circostanze che seguono.

— Nello statuto di tale società si prevede, in maniera non equivoca, che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento di cui all'art. 25, comma 4, del decreto;

— tale società non possiede altre partecipazioni di rilievo se non quella nella società o ente creditizio di cui al successivo alinea;

— esiste un ente creditizio o un'altra società che possiede tutte le caratteristiche di cui alle precedenti lett. a) o b) e dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento di cui all'art. 25, comma 4, del decreto.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 28, comma 3, di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo diversa da quella comunicata.

1.1 *Nozione di controllo*

Ai fini della identificazione del gruppo creditizio sono considerate società controllate:

(1) Ai fini della presente disciplina sono enti creditizi i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle filiali di banche estere.

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

1.2 *Oggetto sociale della capogruppo finanziaria*

Ai sensi del decreto la qualifica di capogruppo è attribuita ad un ente creditizio ovvero ad una società che svolga in via diretta attività finanziaria. Fra le attività finanziarie indicate dall'art. 27 del decreto risultano compatibili con la posizione di capogruppo di un gruppo creditizio le seguenti:

— assunzione di partecipazioni;
— erogazione di prestiti in qualunque forma, con o senza garanzia;
— concessione di crediti al consumo;
— acquisizione e gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore;
— stipulazione di contratti di locazione finanziaria;
— rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie sia reali sia personali.

La capogruppo può altresì svolgere direttamente attività che hanno carattere ausiliario delle attività sopra indicate.

Le società di investimento mobiliare e gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari non possono assumere la qualifica di capogruppo in relazione a vincoli presenti nelle normative speciali che li riguardano. Non possono altresì assumere la qualifica di capogruppo ai sensi del decreto le imprese di assicurazione.

Per esigenze di vigilanza si dispone che la società finanziaria capogruppo in relazione al ruolo che l'ordinamento le attribuisce non può svolgere direttamente attività diverse da quelle dell'elenco di cui sopra. In relazione a ciò, nel caso in cui venga ad assumere il controllo di una banca un soggetto che svolge direttamente attività non finanziaria pur nei limiti del 15% del totale delle attività (ai sensi della L. 287/90 e del decreto emanato dal Mistro del Tesoro il 5 giugno 1991) esso deve dismettere l'esercizio di tale attività o conferirla ad una società.

1.3 *Forma giuridica della capogruppo finanziaria*

Il decreto stabilisce che elemento costitutivo della fattispecie "capogruppo finanziaria" è la forma societaria. In particolare, in relazione alle peculiari caratteristiche organizzative e strutturali che le società capogruppo devono avere per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti nei confronti delle altre componenti, tale qualifica è assumibile solo dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità limitata.

Sono pertanto esclusi gli enti pubblici, anche economici e gli "enti conferenti" di cui al decreto.

1.4 *Rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale*

Altro elemento identificativo della società finanziaria capogruppo è rappresentato dalla rilevanza determinante, nell'ambito delle sue controllate, delle società o enti esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale (art. 25, comma 2, del decreto).

Tale condizione risulta soddisfatta (1) qualora la sommatoria degli attivi di bilancio delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentale controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa controllati. Ai fini di tale calcolo le imprese esercenti attività assicurativa, ancorchè non esercenti attività finanziaria, sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Per attivo deve intendersi:

— per gli *enti creditizi*, per le *società finanziarie* e per le *società strumentali*, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;

— per le *compagnie di assicurazione*, un valore convenzionale pari all'ammontare dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

— per le *società industriali*, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Il Consiglio di amministrazione della capogruppo, sentito il collegio sindacale, provvede – con cadenza annuale – a verificare il rispetto di tale condizione. La società deve dare immediata comunicazione alla Banca d'Italia (2) del venir meno della condizione.

2. Composizione del gruppo

Fanno parte del gruppo creditizio la capogruppo e le controllate – con sede legale in Italia e all'estero – che svolgano attività bancaria, finanziaria e strumentale all'attività delle società o degli enti del gruppo.

2.1 *Attività finanziaria*

Ai fini della presente disciplina si considerano finanziarie le società che svolgono le seguenti attività:

a) assunzione di partecipazioni;

b) erogazione di prestiti in qualunque forma, con o senza garanzia;

c) concessione di crediti al consumo;

(1) Cfr. decreto del Mistro del Tesoro del 7 dicembre 1991.

(2) I rapporti tra Banca d'Italia e capogruppo avvengono per il tramite della Filiale della Banca d'Italia sita nel capoluogo della provincia ove ha sede legale la società finanziaria capogruppo; nel caso di capogruppo creditizia rimane immutato il criterio vigente nel senso che è competente la Filiale sita nel capoluogo della provincia dove ha sede la direzione centrale dell'ente creditizio stesso.

d) acquisizione e gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore;

e) stipulazione di contratti di locazione finanziaria;

f) rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie sia reali sia personali;

g) offerta e gestione di mezzi di pagamento;

h) prestazioni di servizi di incasso, pagamento, compensazione e trasferimento di fondi;

i) custodia, gestione, intermediazione, collocamento di valori mobiliari per conto proprio o di terzi (1);

l) negoziazione in cambi e operazioni in valuta per conto proprio o di terzi;

m) attività di consulenza e di informazione finanziaria;

n) ogni altra attività individuata nell'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità Europee n.89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie.

La natura finanziaria della società sussiste quando una o più delle attività sopra indicate viene esercitata in via esclusiva o prevalente. La natura finanziaria è presunta quando nello statuto della società è previsto l'esercizio in via esclusiva di una o più delle attività sopra indicate ovvero nel caso in cui la società sia iscritta in appositi Albi, previsti per legge, ai fini dello svolgimento di una specifica attività finanziaria (ad es. società di intermediazione mobiliare).

2.2 *Attività strumentale*

Ai sensi dell'art. 24 del decreto sono ricomprese nel gruppo creditizio le società che esercitano, in via esclusiva o principale, attività strumentale all'attività delle società e enti del gruppo. A tal fine si considerano strumentali le attività, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici, che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società e enti del gruppo (art.27 del decreto).

La funzione strumentale dell'attività, ai fini della inclusione della società nel gruppo creditizio, deve risultare dallo statuto della società medesima (2).

2.3 *Perimetro del gruppo creditizio*

Nel caso in cui il soggetto holding, cui fa capo il controllo di società bancarie, finanziarie e strumentali, sia un ente creditizio il gruppo deve considerarsi creditizio a norma dell'art. 24 del decreto.

(1) Rientrano in tale dizione le attività di custodia di valori mobiliari, attività di intermediazione in valori mobiliari e attività di investimento collettivo in valori mobiliari.

(2) Le società di servizi informatici e quelle di gestione di immobili – acquisibili in base alla vigente disciplina di vigilanza sulle partecipazioni – sono comunque considerate strumentali.

Nel caso in cui il controllo di società bancarie, finanziarie e strumentali faccia capo ad una società finanziaria il gruppo si considera creditizio, e si estende a ricomprendere la finanziaria capogruppo, se ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) **la quota di mercato nazionale detenuta dagli enti creditizi controllati dalla società finanziaria capogruppo è almeno pari all'1 per cento dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela.**

Ai fini del calcolo della quota di mercato sono utilizzati:

— *per il numeratore*, i dati segnalati nella matrice dei conti (1) con riferimento all'ultimo 31 dicembre (2);

— *per il denominatore*, i dati del Bollettino Statistico pubblicato dalla Banca d'Italia riferiti all'ultimo 31 dicembre (3) dello stesso anno.

b) **la somma degli attivi degli enti creditizi e delle società e degli enti da questi controllati, esercenti attività bancaria finanziaria e strumentale, è almeno pari al 50 per cento dell'attivo del gruppo.**

Ai fini di tale calcolo le imprese esercenti attività assicurativa sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Ai fini del calcolo sono utilizzati:

— *per il numeratore*, la somma dei totali degli attivi – inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine – degli enti creditizi e delle società finanziarie e strumentali da questi controllati, secondo i dati dell'ultimo bilancio approvato;

per il denominatore, la somma dei totali degli attivi – inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine – di tutte le società e enti del gruppo, inclusa la capogruppo stessa, secondo i dati dell'ultimo bilancio approvato.

Per le assicurazioni il totale degli attivi è convenzionalmente pari a 10 volte i premi incassati nell'ultimo esercizio.

Il Consiglio di amministrazione della capogruppo, sentito il Collegio sindacale, provvede – con cadenza annuale – a verificare il rispetto di tale condizione. La società deve dare immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione.

---

(1) Per quanto attiene ai depositi della clientela, la voce "totale dei depositi a risparmio, dei buoni fruttiferi, dei certificati di deposito e dei conti correnti passivi con residenti" (voce 3187) del "Manuale per la compilazione della matrice dei conti", Tomo I; per quanto concerne, invece, gli impieghi con la clientela, la voce "totale dei crediti" (voce 3139) dello stesso manuale.

(2) Gli istituti di credito speciale utilizzano, con riferimento agli impieghi con la clientela, le relative voci delle specifiche segnalazioni di vigilanza.

(3) Per ciò che concerne i depositi della clientela, il totale generale della tavola "depositi per localizzazione della clientela e gruppi dimensionali – aziende di credito"; per quanto attiene agli impieghi con la clientela, la somma dei totali generali delle tavole "impieghi per localizzazione della clientela e gruppi dimensionali – aziende di credito" e "impieghi per localizzazione e destinazione del finanziamento – istituti di credito speciale".

SEZIONE III

POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

L'art. 25, comma 4, del decreto definisce i compiti della capogruppo riconoscendole il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata. In relazione a questa funzione la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, emana nei confronti delle componenti il gruppo creditizio le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Dette disposizioni possono indirizzarsi alle singole società componenti il gruppo.

La capogruppo richiede alle società componenti il gruppo creditizio notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate.

La capogruppo verifica altresì l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate su istruzioni della Banca d'Italia per assicurarne il rispetto. Ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa (1) e alla vigilanza regolamentare riferita all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili, al contenimento del rischio, all'organizzazione amministrativo–contabile e ai controlli interni (art. 30 del decreto).

A tal fine la capogruppo deve dare al gruppo una organizzazione che le consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo sia sull'equilibrio gestionale delle singole società appartenenti al gruppo. In particolare la capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, deve esercitare:

a) un *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo (crescita o riduzione per via endogena) sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo (crescita o riduzione per via esogena);

b) un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società del gruppo sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infrannuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo.

L'attività di direzione e coordinamento della capogruppo deve essere improntata a criteri di equità e ragionevolezza.

---

(1) Si rammenta che per quanto riguarda la vigilanza informativa sono tenute a fornire dati e notizie anche le società partecipate dalla capogruppo e dalle altre società e enti componenti il gruppo, in misura complessivamente non inferiore al 20% del capitale.

Gli amministratori delle società controllate sono tenuti, a norma dell'art. 25, comma 4, del decreto, a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli amministratori delle società ed enti controllati sono tenuti a fornire ogni dato e informazione alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni da parte di quest'ultima.

Per controllare il livello di rischiosità del gruppo la capogruppo stabilisce all'interno del gruppo meccanismi di interscambio informativo tra le singole società controllate e la capogruppo stessa. A tal fine possono essere previsti l'istituzione di procedure di rilevazione accentrata dei rischi di gruppo e controlli diretti di tipo ispettivo della capogruppo presso le componenti il gruppo.

SEZIONE IV

ALBO DEI GRUPPI CREDITIZI

La materia è regolata dall'art. 28 del decreto e dai criteri fissati con decreto del Ministro del Tesoro del 7 dicembre 1991.

1. Funzione dell'Albo

L'Albo assolve principalmente alla funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza dei gruppi creditizi nella loro composizione aggiornata. Viene in tal modo reso noto che le singole società sono integrate in un gruppo creditizio e sottoposte alla conseguente disciplina.

L'iscrizione all'Albo attesta, nei confronti degli amministratori delle società del gruppo, l'appartenenza delle società al gruppo ai fini dell'applicazione della vigilanza consolidata.

A fini di pubblicità, risponde la previsione di cui all'art. 28 del decreto in base alla quale "le società e enti facenti parte del gruppo sono tenuti a indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'Albo a partire da trenta giorni dalla stessa".

L'elenco dei gruppi e delle società e enti creditizi iscritti all'Albo è disponibile presso le Filiali della Banca d'Italia. Tale elenco è pubblicato periodicamente nel Bollettino della Banca d'Italia – vigilanza sulle aziende di credito.

La registrazione degli enti creditizi e delle società finanziarie nell'Albo dei gruppi non comporta la cancellazione di tali soggetti dall'Albo di cui all'art. 29 della L.B. e dagli altri albi previsti dalle leggi speciali.

2. Contenuto dell'Albo

L'Albo dei gruppi contiene le seguenti indicazioni:

— denominazione (1), forma giuridica, sede legale della capogruppo e delle altre componenti il gruppo;

— la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti

3. Iscrizione all'Albo

3.1 *Soggetti tenuti alla comunicazione per l'iscrizione all'Albo dei gruppi creditizi*

I soggetti ai quali spetta la qualifica di capogruppo ai sensi della Sezione II, sono tenuti ad effettuare la comunicazione per l'iscrizione del gruppo creditizio nella sua composizione aggiornata.

(1) Le componenti non bancarie del gruppo creditizio possono utilizzare nell'ambito della propria denominazione sociale il logotipo che individua l'ente creditizio, che fa parte del gruppo, in modo tale da non ingenerare erronei convincimenti sull'effettiva natura dell'attività svolta dai singoli soggetti.

La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della predetta qualifica; essa è trasmessa in copia anche alle società componenti il gruppo.

Sono comunque tenuti a comunicare l'esistenza del gruppo creditizio i soggetti che controllano un ente creditizio quando ad essi non risulta che il soggetto che li controlla abbia già effettuato la comunicazione.

In caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 43 del decreto.

3.2 *Contenuto della comunicazione*

La comunicazione contiene i seguenti elementi informativi:

— la mappa del gruppo creditizio ovvero la composizione del gruppo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;

— il tipo di controllo secondo le diverse fattispecie indicate dal decreto (cfr. Sezione II, par. 1.1), con l'indicazione della misura percentuale dell'interessenza, nel caso di controllo partecipativo;

— l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al 20 % del capitale in società o enti non rientranti nel gruppo creditizio;

— la struttura organizzativa del gruppo (indicazioni concernenti le modalità con le quali la capogruppo svolge le funzioni di direzione e coordinamento).

La comunicazione deve essere inviata in triplice copia alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, iscrive il gruppo creditizio nell'Albo entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi.

3.3 *Allegati alla comunicazione*

La comunicazione è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo (nel caso di società finanziaria);

b) copia degli statuti (1) delle società facenti parte del gruppo diverse dagli enti creditizi, dalle SIM e dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

c) le dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo finanziaria, redatte secondo gli schemi allegati sub A e sub B, concernenti il carattere creditizio del gruppo;

d) copia del verbale di accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali della capogruppo nel caso di società finanziaria (cfr. Sezione VIII).

---

(1) In caso di modifiche degli statuti successive all'iscrizione all'Albo, copia dei nuovi testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

3.4 *Verifiche della Banca d'Italia*

La Banca d'Italia procede, all'occorrenza, a verificare l'esistenza e la composizione del gruppo creditizio.

In particolare, l'esistenza del controllo nella forma dell'influenza dominante è presunta, salvo prova contraria, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) **possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo di amministrazione e/o direzione;**

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci (1), di carattere finanziario e organizzativo, idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
   - l'influenza sulla formazione dei prezzi di trasferimento, quando questi siano difformi da quelli di mercato, con conseguente spostamento di utili o di perdite lorde da una società all'altra;
   - il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
   - l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o quote possedute;
   - l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) assoggettamento, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi, a direzione comune.

La Banca d'Italia, al termine degli accertamenti suddetti, provvede all'iscrizione del gruppo nell'Albo e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa prontamente le singole unità ricomprese nel gruppo.

Ferma restando l'autonomia decisionale delle società e degli enti creditizi posti al vertice dei gruppi in ordine alle scelte relative ai modelli organizzativi adottati, l'assetto strutturale dei gruppi deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni aventi sede all'estero, l'Organo di vigilanza valuta se la localizzazione o le attività svolte in tali paesi siano tali da ostacolare l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Il gruppo deve essere dotato al suo interno di strumenti e procedure di controllo che permettano alla capogruppo una costante sorveglianza sulla attività delle società del gruppo.

Può non farsi luogo ad iscrizione nei casi in cui nella struttura del gruppo risultino fattori di ostacolo all'attuazione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia o all' efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia indica alla società posta al vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione all'Albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

Nelle more dell'attuazione delle modifiche, si applicano gli strumenti di vigilanza che salvaguardano la stabilità della componente creditizia del gruppo.

---

(1) Ai fini della presente disciplina non rilevano i patti di sindacato. Peraltro, in presenza di suddetti accordi si presume controllante il soggetto che, indipendentemente dall'adesione al patto di sindacato, eserciti influenza dominante in una delle forme previste dal decreto.

4. Variazioni all'Albo

4.1 *Comunicazioni delle variazioni*.

Ai fini dell'aggiornamento dell'Albo dei gruppi creditizi, la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia tutte le variazioni delle informazioni contenute nell'Albo medesimo. Rientrano in tali ipotesi le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale delle singole società componenti il gruppo (1). La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dal deposito in Tribunale del verbale assembleare relativo alle modifiche stesse.

* * *

Le operazioni che comportano una modifica della composizione del gruppo creditizio in termini di ingresso o di uscita di società dal gruppo stesso troveranno disciplina nell'ambito della regolamentazione, da emanarsi ai sensi dell'art. 30 del decreto, in tema di partecipazioni detenibili dal gruppo creditizio.

Nelle more dell'emanazione di tale disciplina, la capogruppo è tenuta a comunicare preventivamente le suddette operazioni alla Banca d'Italia. Le operazioni che comportano l'ingresso nel gruppo potranno essere effettuate solo dopo che la Banca d'Italia si sarà espressa in merito avendo presenti i criteri fissati dal CICR in materia di partecipazioni degli enti creditizi. La capogruppo deve comunicare l'avvenuto perfezionamento delle operazioni entro 10 giorni.

4.2 *Progetti di ristrutturazione*

La capogruppo che intende dar corso ad un progetto di ristrutturazione del gruppo deve seguire la seguente procedura che si riferisce al complesso delle operazioni di fusione, conferimento e cessione di pacchetti azionari, costituzione di subholding, rientranti nell'ambito di un programma unitario volto ad adeguare la struttura organizzativa del gruppo alle disposizioni di cui alla presente disciplina.

La stessa procedura si applica altresì a "tutte le operazioni di conferimento (2) effettuate da enti creditizi aventi natura societaria nonchè dalle società da questi controllate", secondo quanto previsto dalla normativa fiscale di cui al combinato disposto dell'art.7 della legge n.218/90 e dell'art.10 della legge 12 luglio 1991, n.202.

La procedura non riguarda i progetti di ristrutturazione degli enti creditizi pubblici per i quali trova applicazione la disciplina di cui al Titolo I del decreto.

4.2.1 *Contenuto del progetto*

Il progetto è deliberato dal Consiglio di amministrazione della capogruppo; esso contiene una descrizione delle modifiche dei legami partecipativi tra le singole

---

(1) Tali modifiche – ove riguardino la capogruppo – sono soggette ad approvazione della Banca d'Italia (cfr. Sezione VI, § 3).

(2) Si precisa che nel caso di operazioni di conferimento, si applica l'articolo 2343 del codice civile.

società e gli enti componenti il gruppo e fornisce adeguati elementi informativi sulle modifiche strutturali che si intendano attuare.

In particolare, il progetto indica:

— le singole operazioni di cui il processo di ristrutturazione consta e l'eventuale scansione in fasi del processo stesso. Le operazioni devono essere illustrate nelle linee essenziali. Devono essere altresì indicate le eventuali operazioni di concentrazione in cui partecipino società o enti non facenti parte del gruppo;

— la mappa del gruppo creditizio risultante al termine del progetto;

— gli assetti statutari ed organizzativi delle società componenti il gruppo con particolare riferimento agli strumenti che la capogruppo intende adottare per l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento all'interno del gruppo.

4.2.2 *Allegati al progetto*

Il progetto contiene in allegato:

— copia della delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione della capogruppo;

— nel caso di modifiche statutarie, copia degli schemi statutari della società capogruppo, delle altre società finanziarie nonchè delle eventuali sub-holding con funzioni di coordinamento intermedio.

Il progetto di ristrutturazione è presentato in triplice copia dalla capogruppo alla Banca d'Italia.

4.2.3 *Valutazione del progetto*

La Banca d'Italia valuta il progetto sulla base dei criteri indicati al paragrafo 3.4. Nel caso in cui non sussistano controindicazioni sotto il profilo della vigilanza sui gruppi, autorizza, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto, l'esecuzione del medesimo.

L'autorizzazione all'esecuzione del progetto vale come preventivo assenso alle singole operazioni in cui si articola il piano; essa assorbe l'eventuale benestare di massima richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza per le singole operazioni.

Restano ovviamente fermi i poteri di intervento spettanti ad altre Autorità.

4.2.4 *Esecuzione del progetto*

La capogruppo dà notizia dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia alle società componenti il gruppo interessate alla realizzazione delle singole operazioni di cui si compone il progetto.

La capogruppo è tenuta a dare comunicazione alla Banca d'Italia delle operazioni concluse, entro 10 giorni, dal perfezionamento delle medesime. Per le operazioni per le quali si richiede l'autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le società interessate sono tenute ad inviare le delibere consiliari e/o assembleari.

La Banca d'Italia apporta le conseguenti modificazioni all'Albo di cui all'art. 28 del decreto e, all'occorrenza, modifica l'Albo di cui all'art.29 della L.B..

Allegato A

Schema per la verifica della condizione della "rilevanza determinante"

Dati al: ____________ in $\frac{\text{milioni}}{\text{miliardi}}$ di lire

SOCIETÀ COMPONENTI IL GRUPPO CREDITIZIO

SOCIETÀ FINANZIARIA CAPOGRUPPO (denominazione, forma giuridica e sede legale)	ATTIVO (1)
	A

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA, FINANZIARIA, STRUMENTALE (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO (1)
DIRETTAMENTE:		
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: ______ tramite ______	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: ______ tramite ______	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: ______ tramite ______	☐☐	______
	TOTALE	B

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO (1)
DIRETTAMENTE: ______	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: ______ tramite ______	☐☐	______
	TOTALE	B_1

segue Allegato A

Dati al: ______________ in $\frac{\text{milioni}}{\text{miliardi}}$ di lire

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ *DIVERSA* DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA, STRUMENTALE E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO (1)
DIRETTAMENTE:		
______________	☐☐	______
______________	☐☐	______
______________	☐☐	______
______________	☐☐	______
______________	☐☐	______
______________	☐☐	______
______________	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: ______________ tramite ______________	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: ______________ tramite ______________	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: ______________ tramite ______________	☐☐	______
	TOTALE	C

$$\frac{C}{A+B+B_1+C} = \text{____________} = \%$$

Addì ______________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA CAPOGRUPPO

____

(1) Andrà riportato:
- per gli enti creditizi e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;
- per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo a 10;

(2) CODICI ATTIVITÀ

A1	BANCARIA	C3	COMMISSIONARIA DI BORSA	E0	SERVIZI DI SICUREZZA VARI
B2	LEASING	C4	ASS E CONS FINANZIARIA	E1	EMISS GEST CARTE DI CREDITO
B3	FACTORING	C5	HOLDING DI COORDINAMENTO	E4	GESTIONE TITOLI
B4	CREDITO AL CONSUMO	C6	MERCHANT BANKING	E9	ASSICURAZIONE RAMO VITA
B5	EAD	C7	FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE	F0	ASSICURAZIONE RAMO DANNI
B6	REVISIONE CONTABILE	C9	FINANZIARIA: ALTRO	F1	ASSICURAZIONE MISTA
B7	CERTIFICAZIONE DI BILANCIO	D1	DISTR PRODOTTI FINANZIARI	F2	VENTUTE CAPITAL
B8	STUDI ECONOMICI E STATISTICI	D4	GESTIONE ESATTORIA	F4	INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE
B9	FORMAZIONE DEL PERSONALE	D5	TRADING SERVICE	F5	AGRICOLA E/O ZOOTECNICA
B0	VARIE E RESIDUE	D6	TRADING COMPANY	F6	ALTRI SERVIZI
C0	IMMOBILIARE	D7	COMMERCIAL PAPER	F7	BANK HOLDING COMPANY
C1	FIDUCIARIA	D8	BROKERAGGIO ASSICURATIVO	G0	INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
C2	GESTIONE FONDI COMUNI	D9	CONGLOMERATO FINANZ ESTERO		

Allegato B

Schema per la verifica della condizione della "bancarietà"

Dati al: ____________ in $\frac{\text{milioni}}{\text{miliardi}}$ di lire

SOCIETÀ FINANZIARIA CAPOGRUPPO (denominazione, forma giuridica e sede legale)	ATTIVO (1)
	A

ENTI CREDITIZI CONTROLLATI (DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE) E LORO CONTROLLATE BANCARIE, FINANZIARIE, STRUMENTALI E ASSICURATIVE (denominazione e sede legale)	ATTIVO (1)
TOTALE	B

SOCIETÀ CONTROLLATE (DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE) ESERCENTI ATTIVITÀ FINANZIARIA, STRUMENTALE E ASSICURATIVA DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL QUADRO PRECEDENTE (denominazione e sede legale)	ATTIVO (1)
TOTALE	C

$$\frac{B}{A+B+C} = \underline{\qquad\qquad} = \quad \%$$

Addì ____________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETA CAPOGRUPPO

____

(1) Andrà riportato:
- per gli enti creditizi e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;
- per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10:.

SEZIONE V

TRASPARENZA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI DELLA SOCIETÀ FINANZIARIA CAPOGRUPPO

L'art. 41 del decreto prevede l'applicazione nei confronti dei partecipanti al capitale della capogruppo dell'art. 9 della legge 281/85 e successive modificazioni e integrazioni. Ciò comporta per gli stessi l'obbligo di comunicare alla società medesima e alla Banca d'Italia, con riferimento alle soglie indicate nel citato art. 9, le partecipazioni possedute e le successive variazioni.

Nel caso che la capogruppo sia una società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, un ente creditizio o una società per azioni esercente il credito, l'obbligo di comunicazione viene già attualmente assolto mediante l'invio rispettivamente dei modelli 19 A, 19 C (1) e 19 D.

Per le altre società capogruppo la comunicazione deve essere effettuata con il modello 19 G (2). Quanto ai soggetti tenuti alla comunicazione, ai relativi tempi della comunicazione, ai modi e alla misura della partecipazione, si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello sopra indicato.

È opportuno che la società finanziaria provveda ad un'opera di sensibilizzazione dei soggetti partecipanti tenuti ai suddetti adempimenti mediante adeguate forme di pubblicità della propria qualifica di capogruppo di un gruppo creditizio.

Secondo quanto previsto alla Sezione IV, §1., l'elenco degli iscritti all'Albo è disponibile presso le Filiali della Banca d'Italia. Tale elenco è pubblicato periodicamente nel Bollettino di Vigilanza per gli enti creditizi. La Banca d'Italia cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta iscrizione o cancellazione delle società finanziarie capogruppo dall'Albo dei gruppi.

***

Ai sensi dell'art. 41 del decreto, nei confronti delle società capogruppo – siano esse enti creditizi, società per azioni quotate, società per azioni esercenti il credito, ovvero altre società finanziarie – delle altre componenti il gruppo e dei partecipanti al capitale della società capogruppo e delle altre società del gruppo, la Banca d'Italia dispone dei poteri di cui all'art. 10 della menzionata legge 281/85.

Per le omissioni delle comunicazioni di cui ai menzionati artt. 9 e 10 della legge 281/85 si applica l'art. 11 della medesima legge.

---

(1) Per le partecipazioni al capitale degli enti creditizi cfr. Cap. XLVII delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi.

(2) Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

SEZIONE VI

STATUTI

1. Statuto della capogruppo

Entro un anno dall'iscrizione all'Albo lo statuto della capogruppo deve risultare conforme alle indicazioni che seguono (1).

Oggetto sociale

Fermo restando che la società finanziaria puo' svolgere solo le attività di cui alla Sezione I, punto 1.2, l'oggetto sociale della capogruppo bancaria o finanziaria deve indicare che: "la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo creditizio (denominazione) ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 356/90, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo".

Competenza degli organi sociali

Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia debbono essere riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione della capogruppo finanziaria o bancaria.

La direzione della società finanziaria capogruppo va affidata al direttore generale o all'amministratore delegato (o amministratori delegati). Nell'ipotesi di contemporanea presenza dell'amministratore delegato e del direttore generale vanno evitate sovrapposizioni di competenze in ordine alla preposizione alla gestione; in particolare l'attività d'impulso per l'attività decisionale del consiglio è riservata all'amministratore delegato e la preposizione alla struttura esecutiva al direttore generale.

È opportuno che alle riunioni degli organi amministrativi partecipi il direttore generale con funzioni consultive.

Requisiti dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e del direttore della finanziaria capogruppo

Lo statuto deve indicare che i componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale ed il direttore generale devono possedere i requisiti di esperienza e onorabilità previsti per legge per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi; lo statuto deve indicare che l'amministratore delegato, il quale svolga compiti di direzione, deve possedere gli specifici requisiti di professionalità richiesti per il direttore generale di enti creditizi.

---

(1) Per le società finanziarie capogruppo risultanti dai processi di ristrutturazione di banche pubbliche, cfr. anche le Istruzioni di vigilanza, Capitolo L, Sezione III.

Vigilanza

Nello statuto va indicato che la società finanziaria capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del d.lgs. 356/90 (Titolo VII) e che lo statuto medesimo è sottoposto all'approvazione della Banca d'Italia.

2. Statuto delle società controllate

Lo statuto delle società controllate deve indicare la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono. Si riportano alcune previsioni a titolo indicativo.

"La società fa parte del gruppo creditizio (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni".

Nel caso si tratti di sub-holding, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, va indicato il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Va altresi' indicato che la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

3. Procedura per la modifica dello statuto della capogruppo finanziaria (1)

L'istanza di modifica deve essere presentata alla Banca d'Italia dalla società capogruppo iscritta all'Albo almeno tre mesi prima della data prevista per la delibera da parte dell'assemblea straordinaria.

Tale istanza deve essere corredata della delibera del Consiglio di amministrazione e di un prospetto che contiene:

— il testo comparato delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare;

— l'indicazione dei motivi che sono a base di ciascuna modifica.

Dopo che la Banca d'Italia ha fatto conoscere le proprie valutazioni, l'assemblea della società procede all'approvazione. Il verbale della relativa riunione è trasmesso alla Banca d'Italia per il rilascio del provvedimento di approvazione previsto dall'art. 25, comma 3, del decreto. Quattro copie a stampa dello statuto depositato in Tribunale devono essere inviate alla Banca d'Italia.

---

(1) Nel caso di capogruppo bancaria resta ferma la procedura di cui al Cap. VII delle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi.

SEZIONE VII

INCOMPATIBILITÀ

In relazione alla disciplina dei gruppi creditizi, gli amministratori delegati, dirigenti, funzionari e impiegati degli enti creditizi possono, in linea di massima, ricoprire cariche in altre società del gruppo in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della L.B.. L'istanza di deroga è inoltrata dal richiedente, tramite l'ente creditizio di appartenenza, alla Banca d'Italia. L'istanza è corredata del parere favorevole dell'ente creditizio di appartenenza. L'autorizzazione si intende rilasciata se entro 10 giorni la Banca d'Italia non si esprime negativamente.

Analoga procedura si applica per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 3, della L.B. a trattenere gli emolumenti connessi alle predette cariche.

SEZIONE VIII

REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

1. Esponenti della capogruppo finanziaria

L'art. 31, comma 1, del decreto dispone che ai soggetti esercenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di esperienza ed onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.

Tali disposizioni si applicano nei confronti di coloro che ricoprono le cariche di amministratore, sindaco, direttore generale o carica comportante l'esercizio di funzione equivalente.

Per quanto riguarda i requisiti di professionalità, le disposizioni richiamate sono quelle contenute nell'art. 2 del D.P.R. n. 350/85.

Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità trovano applicazione le norme di cui all'art. 5 del D.P.R. 350/85, così come modificato dall'art. 32 della l. 55/90, e all'art. 9 della l. 197/91; non possono assumere la carica di amministratore e direttore generale coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 del D.P.R. 350/85.

2. Esponenti delle società finanziarie appartenenti ad un gruppo creditizio

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società finanziarie appartenenti ad un gruppo creditizio, si applicano le disposizioni in materia di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.

Le disposizioni richiamate sono le stesse sopra menzionate con riguardo agli esponenti della capogruppo.

Su tali disposizioni generali prevalgono quelle speciali (ad es. per le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare: art. 1, comma 4, lett. c), della legge 77/83 e successive modificazioni e integrazioni; per le società di intermediazione mobiliare: art. 3, comma 2, lett. b), della l. 1/91; per le società finanziarie: artt. 8 e 9, della l. 197/91).

3. Criteri interpretativi

Per quanto riguarda i criteri applicativi delle norme in materia di requisiti di professionalità ed onorabilità si rinvia a quanto previsto dalle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi, Cap. IX, Sezione I, punto 1.

4. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia

Per quanto riguarda la procedura per la verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità della capogruppo si rinvia a quanto previsto nelle Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi Cap. IX, Sezione I, punto 2.

Con riferimento alla procedura per la verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti delle altre società componenti il gruppo – diverse da quelle soggette a normative speciali secondo quanto precisato nel paragrafo 2 – si applicano le Istruzioni sopra richiamate con le seguenti precisazioni.

Le società finanziarie facenti parte del gruppo inviano alla capogruppo copia dei verbali dei Consigli di amministrazione concernenti la verifica dei requisiti di onorabilità dei propri esponenti; la capogruppo a sua volta invia alla Banca d'Italia tali verbali nonché i documenti la cui esibizione sia, eventualmente, richiesta dalla Banca d'Italia.

La valutazione della completezza probatoria della documentazione presentata dagli interessati fa capo esclusivamente ai Consigli di amministrazione delle singole società.

Nel caso in cui entri a far parte di un gruppo una società finanziaria non facente parte precedentemente di altro gruppo creditizio, copia del verbale di verifica deve essere inviata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni dalla data in cui la capogruppo ne ha acquisito il controllo.

In caso di iscrizione all'Albo di un nuovo gruppo, per gli esponenti della capogruppo si richiama quanto precisato nella Sezione IV, punto 3; per gli esponenti delle società finanziarie controllate copia del verbale di verifica deve essere inviata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni dall'iscrizione del gruppo all'Albo.

***

Disposizioni transitorie

Le comunicazioni relative all'iscrizioine all'Albo di gruppi già esistenti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente disciplina devono essere presentate alla Filiale della Banca d'Italia, nella cui sfera di competenza la capogruppo ha sede legale, entro novanta giorni dalla predetta data.

La verifica dei requisiti di onorabilità di coloro che ricoprono le cariche di amministratori, sindaci, direttori generali nelle società finanziarie componenti il gruppo va effettuata dai consogli di amministrazione di tali società entro sessanta giorni dall'iscrizione all'albo dei gruppi.

92A0479

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 20 dicembre 1991 concernente: «Interventi per la ripresa economica ed occupazionale dei bacini minerari in crisi». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1992).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 26 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della società B.M. S.n.c. Bartolucci & C., riportata al terzultimo rigo della prima colonna, è rettificata la cifra riportata alla quarta colonna nel senso che, dove è scritto: «*332.000*», si legga: «*322.000*».

92A0512

Avviso relativo al comunicato concernente «Conferimento di onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 37, prima colonna del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, i nominativi Minerva dott. Gaetano e Pulella Lucano dott. Gaetano, erroneamente riportati tra gli insigniti dell'onorificenza di «Ufficiale», del contingente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono intendersi ricompresi tra gli insigniti della soprastante onorificenza di «Commendatore» della stessa amministrazione, riportata alla stessa pagina, medesima colonna.

92A0481

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - *Centro Servizi* Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 *

L. 1.200